



SETTORE N. 4

SERVIZIO SETTORE 4 > SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE

Registro Generale n. 284 del 03-06-2021

**Oggetto: ART.67 CCNL 22.05.2018 -DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE - COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2021**

Il Responsabile del SETTORE N. 4

VISTI il decreto sindacale n. 3/2021 con cui veniva conferita alla sottoscritta la responsabilità del Settore IV – Segreteria e Personale;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano così suddivise in:
 - - **RISORSE STABILI** costituite ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018 da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal Revisore Unico dei Conti ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a del CCNL 21.05.2018;
 - - **RISORSE VARIABILI** che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 c. 3 quinquies del D.lgs 165/2001 il quale prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali svolgere la contrattazione integrativa e che gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 N. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018 recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale come di seguito indicate:

- a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti a quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
- b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D. allegata all'art. 33 comma 4 lett. b) del CCNL 22.1.2004;

PRESO ATTO che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo Nazionale per le obbligazioni derivanti dai rinnovi contrattuali dei dipendenti compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'Ente e quelli derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedono il differimento degli effetti economici precisando successivamente che alla fine dell'Esercizio nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa sulla base di della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori le risorse destinate al finanziamento risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale anche nel corso dell'esercizio provvisorio e che pertanto la spesa riguardante il fondo per la politica delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce destinando la quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati nell'esercizio successivo;



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

PRESA visione del D.L. n. 135 del 14/12/2018, all'art. 11 ad oggetto: “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, in particolare dell'art. 11 bis comma 2 secondo cui: “Fermo restando quanto previsto dai [commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli [articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro \(CCNL\) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018](#), limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL](#), attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) che a co2 testualmente recita: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1 i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizi per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta inferiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 N. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di



posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che tale novità normativa relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa va letta in stretta connessione alla prima parte del co.2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzioni degli Enti locali prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale “turn over “ dei dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifico “valori soglia” previsti da un D.P.C.M adottato d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni – Autonomie locali e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia che dovrebbero concludersi entro il 2025 per gli enti che si collocheranno al di sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

VISTA la legge 160/2019 con la quale sono state apportate delle modifiche al decreto Legge 34/2019;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante “ Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni attuativo del co.2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il citato D.P.C.M ribadisce che: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.L.25.05.2017 N° 75 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L 34 del 2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”;

PRESO ATTO che, la base di calcolo per l'anno 2021 è riferita al trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016, il quale però doveva rispettare i limiti di cui all'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 con una parametrizzazione all'anno 2015;

PRESO ATTO che il limite del 2016 da prendere oggi come riferimento è il risultato di tutte le norme sopra richiamate a partire dall'anno 2010, base di riferimento delle stesse e che pertanto questa amministrazione - in un'ottica di prudenza amministrativa ha operato una ricognizione amministrativa della corretta applicazione e definizione di tali norme a partire dal fondo 2010;

PRESO ATTO del disposto di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, c. 2 che testualmente si riporta: “2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a. di un importo, su base annua, pari da € 83,20.= per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, che nel caso di questo Ente ammonta ad € **2.305,03.=**;

Determinazione SETTORE N. 4 R.G. n.284 del 03-06-2021 COMUNE DI FIRENZUOLA



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

- b. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data" ... (omissis) per € 3.078,40.= per un complessivo di € 5.383,43.=: tali somme andranno a costituire il fondo delle risorse stabili anche per gli anni successivi;

RICHIAMATA la determinazione N. 130 del 12.03.2020 con la quale è stato costituito il fondo della contrattazione integrativa Anno 2020 integrata con determina N. 534 del 10.11.2020 e ulteriore integrazione con determina N. 559 del 19.11.2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 75/2017 l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizione senza alcuna verifica da effettuare sul personale in servizio;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con deliberazione N.19 Sez. Aut. 2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018 ha definitivamente chiarito che: Gli incrementi del fondo risorse decentrate previste dall'art. 67 comma 2 lettera a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017;

CONSIDERATO che le riduzioni del trattamento accessorio effettuate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e art. 1 comma 236 L. 208/2015 si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite 2016;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 parte stabile nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopracitate;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute delle cessazioni che permettono tra l'altro l'incremento della RIA del personale cessato nella parte stabile del fondo e che altre cessazioni dal servizio si verificheranno nel corso del 2021;

CHE all'inserimento nel fondo della RIA dei dipendenti cessati nell'anno 2021 e alle economie delle PEO del personale cessato nel corso del 2020 si provvederà con successivo atto;



DATO ATTO che ad oggi non risulta possibile stimare la consistenza dotazionale dell'anno 2021 per cui risulta opportuno e necessario procedere alla costituzione delle swole parte stabile del fondo delle risorse decentrate 2021 al fine di legittimare l'erogazione degli istituti di salario accessorio con periodicità mensile incidenti su tale fondo come già disciplinati dal CCDI 2020 parte economica;

CHE con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31.12.2021 al fine di adeguare in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio Anno 2021;

TENUTO CONTO che il fondo per le risorse decentrate 2021 nell'importo definito con la presente determinazione rispetta i limiti in tema di contenimento della spesa di personale conformemente all'art. 1 comma 557 L. 296/2006 e succ. mod e int.;

RITENUTO pertanto procedere alla quantificazione provvisoria del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2021 nell'ammontare complessivo pari a € **104.075,56** ;

DATO ATTO che successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata Anno 2021 ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies D.lgs 30.03.2001 N. 165 e succ. mod e int. si procederà alla costituzione definitiva del fondo di cui trattasi;

DATO ATTO che l'indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative quantificato in € **48.417,83** corrisponde alle somme stanziare nel bilancio di previsione 2016;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2020;
- che nell'anno 2020 ha rispettato il tetto di spesa di personale con riferimento al dato medi del triennio 2011/2013;

DATO ATTO del rispetto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.04.2020, ad oggetto "Modifica dell'organigramma e della struttura dei servizi e degli uffici comunali";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021;

VISTA la delibera G.C. N. 5 del 29.01.2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione parte contabile 2021-2023;

Determinazione SETTORE N. 4 R.G. n.284 del 03-06-2021 COMUNE DI FIRENZUOLA



VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 09/11/2015,

DATO ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7.8.1990 N°241 e successive modifiche ed integrazione per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse neppure potenziale per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

DATO ATTO che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli relativi al personale del bilancio di previsione 2020 e al cap. 4000 del bilancio di previsione 2021;

VISTI gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

Per le ragioni di cui in premessa;

DETERMINA

1. **DI COSTITUIRE** provvisoriamente ai sensi degli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 il fondo risorse decentrate di parte stabile **per l'anno 2021** quantificato in € **104.075,56** = quale importo massimo per le risorse decentrate, inclusi gli incrementi previsti dall'art. 67 del nuovo CCNL del 21/05/2018,;
2. **DI PRECISARE** che il valore relativo alle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, quantificato in € **48.417,83**., corrisponde alle somme stanziare nel bilancio di previsione 2016, nonché alla somma massima utilizzabile a tal fine in virtù dell'art. 6 comma 3 del CCDI del Comune di Firenzuola sottoscritto, in via definitiva, in data 27.12.2018 il tutto meglio rappresentato nella tabella di seguito indicato:

Tabella riassuntiva

Limite salario accessorio ex art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	€ 152.493,39.=
Incremento ex art. 67 comma 2 lett a) del CCNL 21.5.2018	€ 2.305,03.=



Incremento ex art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018	€ 3.078,40.=		
Parte stabile	€ 98.692,13.=		
Totale parte stabile	€ 104.075,56.=		
Indennità posizioni organizzative	- € 48.417,83.=		
Parte variabile	====		
Progressioni economiche ed indennità di comparto	- € 38.500,10	€ 16.032,45	
Avanzo di parte stabile	€ 49.543,01		

3. **DI DARE ATTO** che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli relativi al personale e al cap. 4000 del bilancio di previsione 2021;
4. **DI DARE ATTO** che con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31.12.2021 al fine di adeguare in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio Anno 2021;
5. **DI DARE ATTO** che successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies D.lgs 30.03.2001 N. 165 e succ. mod e int. si procederà alla costituzione definitiva del fondo di cui trattasi;
6. **DI COMUNICARE** per la dovuta informazione il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.lgs 165/2001 e succ.mod. e int.;
7. **DI DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;
8. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo;
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore N.IV Dt.ssa Antonia Zarrillo;



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941

10. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e successive mod. e int.

Firenzuola, 03-06-2021

IL RESPONSABILI SETTORE
F.to Zarrillo Antonia



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di determinazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 05-06-2021

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to Zarrillo Antonia

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 19-06-2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra riportata. Registro Pubblicazioni nr. 523

Firenzuola, 05-07-2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE